CAMERA DEI DEPUTATI N. 3764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOLLA, TURNATURI, BOLDRIN, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, LAPENTA, MAGGIONI, MATTARELLI, MERLI, ELKAN, LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, MARCHETTI, TANTALO

Presentata il 15 maggio 1975

Norme per il miglioramento del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme attualmente in vigore prevedono che il trattamento pensionistico, in generale, venga calcolato sulla base dell'ultima retribuzione effettivamente percepita, ma non contemplano l'automatico adeguamento del medesimo ai miglioramenti economici riconosciuti al personale in attività di servizio.

Per questo motivo i pensionati sono costretti ad attendere, a volte per anni, l'approvazione di una legge particolare che intervenga a sanare il divario e li sollevi dalle gravi difficoltà in cui si vengono a trovare per effetto della svalutazione della moneta e del costante aumento del costo della vita.

Le conseguenze negative di questo fatto che, come è noto, sono state più volte denunziate con amarezza da tutte le categorie di pensionati si accentuano per gli ex dipendenti delle forze di polizia i quali, per la specifica natura del servizio al quale è connaturato il rischio e la tensione e per le particolari condizioni di tempo e luogo nelle quali operano, pervengono all'età pensionabile con il fisico duramente provato.

Alla luce delle considerazioni esposte se appare dunque evidente la necessità di trovare soluzione al problema in generale con una norma che stabilisca l'automatico adeguamento del trattamento pensionistico alla dinamica delle retribuzioni appare altresì imprescindibile l'esigenza di dare la precedenza in questo orientamento ai pensionati delle forze di polizia.

A questo fine è diretta la presente proposta di legge che prevede pertanto:

l'automatico adeguamento del trattamento pensionistico spettante al personale delle forze di polizia alla retribuzione dei pari grado in servizio;

l'intera pensionabilità dell'indennità mensile per i servizi di istituto a decorrere dal 1° febbraio 1975 in favore del personale in servizio;

l'aumento a lire 55.000 mensili della quota pensionabile per il personale dei corpi in questione collocato a riposo anteriormente alla suddetta data.

Onorevoli colleghi, il favorevole accoglimento della proposta di legge, oltre a segnare un primo passo verso una normativa di più elevato impegno sociale nel delicato tema delle pensioni, rappresenterebbe la più valida dimostrazione che lo Stato non dimentica soprattutto chi, al servizio della legge, ha profuso ogni energia per il bene e la sicurezza della collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di stipendio e di ogni altra indennità od assegno pensionabili e l'istituzione di nuove indennità od assegni pensionabili a favore del personale in attività di servizio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo delle guardie forestali, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici e delle assistenti del Corpo di polizia femminile, determinano automaticamente corrispondente riliquidazione del trattamento pensionistico attribuito al personale in quiescenza degli stessi Corpi, secondo le proporzioni e le percentuali computate nella rispettiva liquidazione.

La decorrenza dei benefici di cui al comma precedente è determinata alla data in cui vengono stabiliti l'aumento della retribuzione o l'istituzione di nuovi assegni per il personale in attività di servizio.

ART. 2.

Le misure dell'indennità mensile per servizi d'istituto di cui alla legge vigente sono interamente pensionabili dal 1° febbraio 1975.

Per il personale dei Corpi di polizia, di cui al precedente articolo 1, collocato a riposo anteriormente al 1° febbraio 1975, la quota pensionabile della suddetta indennità è elevata a lire 55.000 mensili.

ART. 3.

All'onere derivante, di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede con opportuna variazione del bilancio dello Stato.